



“Pedemontana Sociale”
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
soggetta alla direzione e coordinamento dell’Unione Pedemontana Parmense

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

(art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

**SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI:
AZIONI SOCIO-EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DELL’AGIO IN FAVORE
DI MINORI E FAMIGLIE
E
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-ASSISTENZIALI:
AZIONI DI SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO AI PERCORSI
SCOLASTICI DEI MINORI CON DISABILITA’ CERTIFICATE**

Impresa Appaltatrice:

Committente

**Il Datore di lavoro
(Appaltatore)**

1. PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'Appaltatore per ogni lavoro al fine di eliminare e ridurre i rischi di interferenze, ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il presente documento non comprende i rischi specifici propri dell'attività della Impresa Appaltatrice, in quanto non è sostitutivo del documento di valutazione del rischio proprio dell'attività dell'Appaltatore che deve essere redatto dal datore di lavoro dell'Impresa appaltatrice, ma dovrà tenere in debito conto i rischi propri specifici dell'attività appaltata.

Il responsabile di sede potrà interrompere i lavori, qualora ritenesse, nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Il presente documento è allegato al contratto di servizio.

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1655 del Codice Civile

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione del servizio

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento del servizio e di verificarne lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Articolo 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.

1.2 DEFINIZIONI

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

PdL: "inteso come Postazione di Lavoro"

2. APPALTO

2.1 ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Azioni Socio-Educative a sostegno delle persone di minore età, delle famiglie e dei giovani maggiorenni, attivate su richiesta del Servizio Sociale territoriale nell'ambito dei progetti individualizzati rivolti ai minori e alle loro famiglie: comprende le Azioni di "Appoggi domiciliari alle persone di minore età ed alle loro famiglie", di "Incontri per il diritto di visita e relazione", di "Accompagnamento dei percorsi di affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati", e di "Appoggio educativo a favore di giovani maggiorenni". A tali azioni si possono aggiungere interventi educativi territoriali legati a specifiche esigenze del Servizio Sociale professionale, quali ad esempio l'integrazione professionalizzante e lavorativa di persone minorenni o maggiorenni;

Le attività da svolgere sono le seguenti:

l'educatore del servizio "appoggi domiciliari":

- 1) Affianca il minore e la sua famiglia e fornisce un supporto alla crescita del minore
- 2) Interviene nelle dinamiche relazionali sia interne che esterne al nucleo familiare, rendendo possibile una mediazione utile all'inserimento sociale del minore e della famiglia
- 3) Sostiene il minore nella sua crescita personale e nel processo di socializzazione nel proprio contesto di vita.
- 4) Promuove la responsabilizzazione e l'empowerment delle figure genitoriali.
- 5) Facilita le comunicazioni e le relazioni all'interno della famiglia.
- 6) Favorisce l'accesso del minore e della famiglia alle azioni di rete finalizzate al loro supporto.
- 7) Agevola l'integrazione della persona minore nel proprio ambiente mediante l'accesso alle Agenzie educative.
- 8) Osserva le relazioni presenti all'interno della famiglia, con la finalità di consentire una rimodulazione del progetto, anche in sede integrata
- 9) Supporta i genitori per promuoverne le seguenti capacità:
 - a. Cura domestica.
 - b. Gestione del Budget familiare.
 - c. Cura dei rapporti con la Scuola e le altre Agenzie del territorio.
 - d. Tutela della salute dei componenti del nucleo familiare.
 - e. Progressivo sviluppo di maggiori autonomie personali e familiari.
 - f. Migliore esercizio delle proprie responsabilità genitoriali.
- 10) Partecipa a periodici incontri di équipe integrata al fine di monitorare, verificare e riprogrammare gli interventi in corso.

l'educatore del servizio "incontri per il diritto di visita e relazione":

- 1) Sostiene il mantenimento della relazione tra il minore ed il genitore attraverso incontri facilitanti,
- 2) Garantisce protezione al minore, mediante un controllo/contenimento a tutela del benessere psico-fisico del bambino garantendo l'esito positivo dell'incontro con il genitore.
- 3) Osserva le relazioni che si sviluppano all'interno del contesto di incontro per l'aggiornamento e la corretta informazione alla Autorità Giudiziaria competente e per la valutazione dell'andamento della situazione, oltre che per consentire al Servizio una ri-progettazione condivisa dell'intervento sulla base del suo andamento.

l'educatore del servizio "accompagnamento dei percorsi di affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati":

- 1) Garantisce sostegno e verifica del percorso di affido, attraverso visite domiciliari ed incontri di affiancamento del minore e di mediazione del suo inserimento nel territorio, confrontandosi con le diverse agenzie e con la rete dei servizi.
- 2) Partecipa ad incontri programmati con il Responsabile del caso e l'Educatore territoriale, finalizzati al monitoraggio ed alla verifica in itinere, prevedendo la possibilità di introdurre variazioni progettuali in base all'andamento del caso
- 3) Opera, in alcuni casi, congiuntamente al mediatore linguistico/culturale, qualora questa figura si rendesse necessaria per facilitare il percorso del minore.

l'educatore del servizio "appoggio educativo a favore di giovani maggiorenni":

- 1) Facilita le scelte finalizzate ad acquisire, secondo obiettivi sostenibili e tempistiche certe, un positivo ingresso nel mondo del lavoro del giovane adulto, consentendo il conseguente raggiungimento di una propria autonomia abitativa che lo porti ad una piena indipendenza.
- 2) Sostiene il giovane maggiorenne nel raggiungimento della piena autonomia personale, anche per quanto riguarda ulteriori aspetti quali, a titolo esemplificativo, la capacità di prendersi cura del proprio luogo di abitazione, la stabilizzazione di relazioni amicali ed affettive quali punti di riferimento positivi, il costante rispetto delle regole che ordinano la vita sociale, etc.

Per tutti i Servizi sopra descritti è prevista la necessità che l'Educatore predisponga con cadenza definita all'interno del progetto, o al bisogno al verificarsi di criticità di rilievo, una relazione di aggiornamento circa l'andamento del servizio erogato.

Altresì per tutti i Servizi indicati deve essere previsto il puntuale affiancamento tecnico del livello di Coordinamento dell'Aggiudicatario, con finalità di supervisione e gestione dei percorsi e di raccordo progettuale e funzionale con il Servizio Sociale Professionale e con il Nucleo Educativo dell'Azienda Pedemontana Sociale.

Per tutte le tipologie predette, l'Assistente Sociale, valutata la situazione, predispone in collaborazione con gli altri eventuali Enti ed attori coinvolti e, ove possibile, anche con la famiglia, un progetto socio-educativo individualizzato per la realizzazione dell'intervento.

In tal senso, il Committente, per il tramite del predetto progetto socio-educativo individualizzato e previa validazione dello stesso da parte del Responsabile Area Minori e Famiglie, definisce in una prospettiva integrata socio-sanitaria ed educativa gli obiettivi, le modalità di intervento, le azioni e tempistiche cui l'Aggiudicatario dovrà conformarsi garantendone l'attuazione sotto la supervisione tecnica della propria funzione di Coordinamento, che sarà anche tenuta a garantire al Committente raccordi informativi utili alla verifica ed alla rimodulazione del progetto.

Alla luce del modello sopra descritto, pertanto, rimane di competenza dell'Azienda Pedemontana Sociale la funzione di pianificazione, verifica e supervisione tecnica dei servizi oggetto del presente Capitolato. All'Aggiudicatario, nelle forme che riterrà più opportune ed in ogni caso prevedendo il diretto coinvolgimento della propria funzione di Coordinamento, verrà richiesto un ruolo di co-progettazione, fondato sulle conoscenze dirette della situazione e sul punto di vista educativo che verrà maturato e che rappresenta un elemento indispensabile per la personalizzazione e rimodulazione del progetto da parte dell'Equipe sociale ed educativa attiva sul caso.

A questo fine l'Azienda Pedemontana Sociale prevede uno stretto raccordo sul versante della progettualità educativa tra la funzione di Coordinamento dell'Aggiudicatario e le Educatrici territoriali del Nucleo Educativo dell'Azienda, che a loro volta afferiscono alle Assistenti Sociali territoriali per la progettazione integrata sul caso.

Le attività che verranno messe in atto dall'Aggiudicatario al fine di realizzare il progetto condiviso devono essere considerate, di norma, comprensive anche delle eventuali necessità di trasporto dei minori beneficiari del servizio (in casi particolari anche insieme ad uno od entrambi i loro genitori) e/o dell'eventuale sostenimento di spese accessorie (a titolo esemplificativo: occasionale tariffa di accesso a luoghi di intrattenimento e socializzazione, laddove non sia possibile ottenere l'esenzione in base ai fini di utilità sociale dell'intervento), come da piano progettuale e nell'ambito di quanto previsto dal presente Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre garantire, nell'ambito del numero di interventi settimanali che vengono stabiliti per ciascun singolo caso anche le seguenti funzioni, indispensabili sul piano tecnico (per il lavoro di Equipe integrata, l'approccio osservativo e valutativo in prospettiva storica, l'istruttoria finalizzata ad eventuali procedimenti giudiziari aperti):

1. l'opportuno raccordo con gli Assistenti Sociali responsabili del caso e con le Educatrici territoriali dell'Azienda Pedemontana Sociale;
2. l'elaborazione di relazioni di aggiornamento periodiche (secondo cadenze previste nel progetto) oppure in casi di particolare necessità, contenenti una descrizione dell'andamento progettuale.

Per le modalità strettamente operative di attivazione e gestione di questa tipologia di interventi si rimanda alla stesura di un protocollo operativo da definirsi con l'Aggiudicatario a seguito dell'assegnazione del servizio in appalto.

“Interventi educativi ed assistenziali a sostegno dei percorsi scolastici di minori con disabilità certificate ai sensi della legge 104/92 nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di Programma provinciale pro tempore vigente”;

Le attività da svolgere sono le seguenti:

l'educatore:

- 1) contribuisce alla stesura del PEI, in collaborazione con tutte le figure previste dall'Accordo di Programma Provinciale, concorrendo all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle difficoltà, delle strategie e delle metodologie per il potenziamento o mantenimento delle abilità relazionali, comunicative e dell'autonomia, anche attraverso la stesura della Programmazione Educativa parte integrante del PEI e della Verifica della stessa Programmazione Educativa;
- 2) collabora, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, in continuità con gli insegnanti, all'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, didattiche, ricreative e formative;
- 3) nell'ambito di attività che richiedono un supporto delle funzioni socio-relazionali e/o una facilitazione della comunicazione, collabora con gli insegnanti agendo, su indicazioni specifiche, anche sugli apprendimenti;
- 4) partecipa alle riunioni di Consiglio di Classe o di programmazione delle attività, agli incontri con neuropsichiatri e terapisti della riabilitazione, agli incontri istituzionali previsti dalla scuola (Glis, Commissioni Integrazione, ecc...);
- 5) collabora, in base a quanto previsto nel PEI, alla stesura della relazione finale sul percorso dello studente;
- 6) collabora con i terapisti della riabilitazione nell'individuazione degli ausili necessari alla creazione delle condizioni migliori per la permanenza dell'alunno all'interno della scuola. Si attiva per il superamento delle barriere architettoniche utilizzando strumenti e ausili adeguati;
- 7) secondo quanto previsto nel PEI dello studente, utilizza nel contesto scolastico gli ausili con valenza assistenziale (es. carrozzine, deambulatori, ecc...), individuati dai tecnici della riabilitazione, così come indicato nel precedente punto;
- 8) accompagna, se del caso, l'alunno alle sedute di riabilitazione e di recupero funzionale;
- 9) accompagna l'alunno negli spostamenti interni ed esterni all'edificio scolastico, consentendogli di accedere a tutti gli spazi e a tutte le attività previste, nelle uscite, nei viaggi d'istruzione e nelle attività programmate previste nel PEI autorizzate dall'Azienda Speciale Territoriale “Pedemontana Sociale”. In particolare, può contribuire all'individuazione delle barriere architettoniche connesse ai viaggi di istruzione, ai trasporti, ai percorsi e collabora alla elaborazione di strategie finalizzate al superamento delle stesse, al fine di garantire la partecipazione massima degli alunni ai programmi scolastici;
- 10) accoglie gli alunni al momento dell'arrivo attivando processi di autonomia offrendo il supporto necessario. Il momento dell'accoglienza e dell'uscita dalla scuola deve essere organizzato, per quanto possibile, ottimizzando le risorse di personale e quindi potrà prevedere un rapporto educatore/alunno superiore a 1:1;
- 11) affianca gli alunni durante il momento della mensa, attuando percorsi educativi che contribuiscano al raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e di una corretta educazione alimentare.

Anche in questo caso, per quanto possibile, si richiede di seguire un modello organizzativo che ottimizzi le risorse di personale;

12) affianca l'alunno nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, attivando percorsi educativi che consentano il raggiungimento della maggior autonomia possibile;

13) predisporre e rende accoglienti e fruibili gli spazi comuni;

14) pone in essere tutte le altre azioni non elencate ma che si rendono necessarie per un concreto supporto alla persona.

I servizi dovranno essere resi:

- **per i servizi educativi territoriali - azioni socio-educative e di promozione dell'agio in favore di minori e famiglie e socio-educativi-assistenziali:**
 - di norma nelle sedi dei cinque Sportelli Sociali territoriali dell'Azienda Pedemontana Sociale;
 - nella sede legale della stessa Azienda, con articolazioni operative presso il domicilio degli assistiti e nelle sedi di "luogo neutro" individuati dal Committente per gli incontri del diritto di visita e relazione.
- **per le azioni di sostegno ed accompagnamento ai percorsi scolastici dei minori con disabilità certificate:**
 - di norma nelle sedi scolastiche dei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense;
 - eventualmente nelle sedi scolastiche dei Comuni limitrofi in relazione a progetti specifici;
 - nelle località di destinazione delle uscite didattiche (anche di più giorni) programmate secondo la Progettazione Educativa Individualizzata, (di seguito per brevità denominato PEI);
 - in casi eccezionali, anche in altre sedi (es. ospedale, domicilio e luoghi protetti individuati in itinere), per alunni o studenti impossibilitati a frequentare la scuola per gravi motivi e prolungati periodi, se previsto da un progetto della scuola ed inserito nel PEI, per assicurare la continuità con gli obiettivi prefissati.

2.2 DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto ha durata di anni 4 (quattro), dal 1 Luglio 2015 al 30 Giugno 2019.

2.3 ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE

Servizio appaltante	
Area di lavoro	
Indirizzo	
Datore di Lavoro	
Responsabile S.P.P.	
RUP	
Tipologia appalto	

2.4 ANAGRAFICA DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Ragione sociale	
Sede legale	

Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
<i>Datore di Lavoro</i>	
<i>Responsabile per l'appalto</i>	
<i>Responsabile S.P.P.</i>	

3. RISCHI GENERALI

Le attività svolte dal Committente o dai fruitori degli spazi di proprietà del committente (amministrative, educative, ludico-ricreative, culturali e sportive) non comportano interferenze specifiche sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Per quanto riguarda i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro si rimanda ai Documenti (stilati per ciascun luogo di lavoro interessato dall'appalto), redatti ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08 e.s.m.i.

Il personale operante presso la struttura deve essere riconoscibile tramite tesserino di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione dell'impresa.

Vige il divieto di fumo all'interno della struttura.

Ogni situazione di pericolo ed eventuali problematiche relative alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro devono essere comunicate al personale di riferimento.

In caso di emergenza il personale si deve attenere alle disposizioni fornite dal coordinatore delle emergenze presente in struttura.

3.1 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
Il Committente mette a disposizione dell'impresa appaltatrice:
1. i mezzi estinguenti;
2. le istruzioni per lo sfollamento da attuarsi in caso di calamità, riportate all'interno di planimetrie esposte in tutti gli ambienti oggetto del presente documento;
3. i nominativi della squadra d'emergenza.

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Il personale dell'impresa esecutrice che opera nei luoghi di lavoro della committenza dovrà:
1. attenersi alle linee guida presenti nel Piano di Emergenza delle strutture interessate adeguandosi ad esse;
2. prendere visione delle planimetrie dei locali in cui operano, con la indicazione delle vie di fuga e

della localizzazione dei presidi di emergenza;
3. comunicare al Committente ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche – anche temporanee - alle vie di esodo, necessarie per lo svolgimento di particolari interventi;
4. prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas;
5. partecipare alle prove di evacuazione ed attenersi alle disposizioni del Responsabile della squadra di emergenza in caso di emergenza.

4. INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA

Non sono stati individuati rischi specifici da interferenze.

5. COSTI DELLA SICUREZZA

La stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente Documento, ritiene non esistano costi specifici per la sicurezza dovuti ad interferenze.

ALLEGATO A

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Collecchio, il

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice

_____ ha ricevuto dall'Azienda Speciale Territoriale "Pedemontana Sociale", di cui al contratto nr. _____ del _____

Si sono riuniti i Sigg.ri:

(Per il Committente) _____

(Per l'Appaltatore) _____

Allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte all'interno della struttura in oggetto, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti.

In relazione a quanto riportato nel DUVRI relativo al presente appalto, si concorda che l'appalto in oggetto non necessitando di specifiche misure di protezione, in quanto la possibilità di interferenza viene valutata molto remota.

Legale rappresentante
(committente)

Legale rappresentante
(appaltatore)

Dirigente e/o Preposto/RUP
(committente)

Responsabile del Servizio Prevenzione
(appaltatore)
